DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 48/2007.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 3 luglio 2007;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo n. 509 in data 30 giugno 1994, con il quale l'Ente di Previdenza dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati (E.P.P.I.) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2006, nonché le annesse relazioni del Presidente, del Consiglio di indirizzo generale e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Martino Colella e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio suddetto;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di

revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2006 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente di Previdenza dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati (E.P.P.I.), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Martino Colella

PRESIDENTE
Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 9 luglio 2007.

IL DIRIGENTE

(Dott. Antonio Di Virgilio)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI (E.P.P.I.) RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2006

S O M M A R I O

1. Premessa ..... *Pag.* 13

2. Quadro normativo ..... » 14

3. Le attribuzioni istituzionali ..... » 16

4. Organizzazione ..... » 17
   4.2. Gli organi ..... » 17
   4.2. Compensi degli organi ..... » 17

5. Il personale ..... » 19
   5.1. Compensi professionali e di lavoro autonomo ..... » 22

6. Il bilancio ..... » 23

7. Gli iscritti ..... » 24

8. La contribuzione ..... » 25

9. Le prestazioni istituzionali e dinamica della spesa ..... » 26

10. La gestione immobiliare ..... » 27

11. La gestione straordinaria ..... » 28

12. Attività finanziarie ..... » 29

13. Contabilità economica ..... » 32

14. Contabilità patrimoniale ..... » 35

15. Conclusioni ..... » 37

PAGINA BIANCA

1. Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce sul risultato del controllo eseguito, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, 259 e dell'art. 3, c. 5, del D.Lvo 30 giugno 1994, n. 509, applicabile per il rinvio dinamico fattone dall'art. 6, c. 7, del D.Lvo 103/1996 - secondo il quale la Corte dei conti esercita "il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie per assicurare la legalità e l'efficacia" - in ordine alla gestione, relativa all'esercizio 2006, dell'E.P.P.I. (Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati)[1].

Non senza l'avvertenza metodologica che si è fatto ampio riferimento alla documentazione trasmessa dall'Ente e che nei prospetti, contenuti nel referto, sono riportati, per un opportuno confronto, anche i dati relativi all'esercizio 2005.

[1] Il precedente referto ha riguardato l'esercizio 2005 - V. Atti parlamentari, XV Legislatura, Doc. XV n. 37.

2. Quadro normativo

Come già riferito nel precedente referto, il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, c. 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha assicurato la tutela previdenziale obbligatoria di tutti i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, iscritti in albi o elenchi, privi di una propria cassa di previdenza, prevedendo, tra l'altro, come forma gestoria, la costituzione da parte degli organi esponenziali di un apposito ente di categoria.

In attuazione di detta previsione normativa, è stato istituito l'Ente di Previdenza dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati (E.P.P.I.), come Fondazione di diritto privato, disciplinato dalle norme del decreto 103/96 nonché da quelle del decreto 509/94 e, per quanto ivi non previsto, da quelle del codice civile in tema di fondazioni, se e in quanto compatibili.

La Fondazione si è costituita il 15 settembre 1997.

L'Ente non ha fini di lucro e non usufruisce di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, in conformità con quanto disposto dal D.Lvo 30 giugno 1994, n. 509.

Nel corso del 2004 l'Ente – avvalendosi dell'autonomia riconosciuta dalla legge in sede statutaria e regolamentare – ha provveduto a integrare e modificare il regolamento previdenziale, adattandolo alle esigenze degli iscritti.

In tal senso, prima nel mese di luglio del 2004, poi nei mesi di gennaio e luglio del 2005, sono stati approvati dal Ministero del Lavoro rispettivamente: regolamenti in materia di riscatto e contribuzione volontaria e le modifiche al regolamento previdenziale. Gli istituti del riscatto e della prosecuzione volontaria della contribuzione costituiscono una opportunità per gli iscritti che, integrando il montante contributivo individuale, possono migliorare la prestazione pensionistica futura. Sempre nell'ottica dell'adeguatezza delle prestazioni, sono state adottate le modifiche del testo del regolamento previdenziale, che hanno riguardato, principalmente, l'ampliamento della base contributiva e le diverse modalità di decorrenza e liquidazione delle pensioni. Dal lato prettamente previdenziale, è stata riconosciuta all'iscritto pensionabile la facoltà di optare per una diversa decorrenza del suo pensionamento.

E' stato anche riconosciuto all'iscritto la possibilità di versare una maggiore contribuzione soggettiva, fino a un massimo del 18%.

Il nuovo regolamento introduce, inoltre, la reversibilità agli eredi dell'integrazione al trattamento di inabilità, precedentemente non prevista.

Inoltre, in data 10 gennaio 2006, sono state approvate le modifiche al Regolamento di esecuzione dell'assistenza facoltativa – articolata in tre distinti testi – diretta a incentivare l'attività professionale, con particolare riguardo ai giovani professionisti.

3. Le attribuzioni istituzionali

L'Ente attua la tutela previdenziale a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti. Inoltre, concorre alla realizzazione di forme pensionistiche complementari.

Peraltro, mentre esso deve provvedere alle forme di assistenza obbligatoria (indennità di maternità) può provvedere a quelle facoltative nei limiti delle disponibilità di bilancio.

L'Ente può, altresì, attuare trattamenti volontari di previdenza e di assistenza sanitaria integrativi, mediante apposite gestioni autonome, nei limiti di legge, utilizzando fondi speciali costituiti con apposita contribuzione.